

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023/2025 - PARTE ECONOMICA ANNO 2025 PERSONALE DELLE CATEGORIE

Dato atto che con deliberazioni presidenziali:

- n. 137 del 14/10/2024 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Contrattazione collettiva integrativa decentrata del personale - Atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica anno 2024 e 2025”, sono state fornite le indicazioni alla delegazione trattante in merito ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali anche per l’anno 2025;
- n. 123 del 13/08/2025 avente ad oggetto “Atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per l’anno 2025”, sono state puntualmente definiti gli indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 e per la delegazione trattante di parte pubblica
- n. 93 del 11/06/2025 ad oggetto: “Nomina delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione collettiva integrativa per il personale non dirigente” è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione e concertazione inerente al personale delle categorie;
- n. 18 del 31/01/2026 ad oggetto: “Attribuzione ruolo di presidente della delegazione trattante di parte pubblica”, è stato attribuito il ruolo di presidente della delegazione trattante al di parte pubblica al Dirigente dell’Area nella quale è incardinato il Settore Gestione del Personale, con decorrenza 1 febbraio 2026.

Dato atto che:

- la Provincia di Varese ha regolarmente costituito e alimentato il Fondo risorse decentrate anno 2025 con determinazione dirigenziale n. 1689 del 17/09/2025 e con determinazione dirigenziale n. 2499 del 19/12/2025 di adeguamento ai sensi dell’art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, come certificato dall’Organo di Revisione (verbale n. 23 del 12/12/2025);
- l’importo complessivo del Fondo anno 2025 risulta pari a € 2.250.400,67, secondo la costituzione e l’adeguamento sopra richiamati;
- che la Provincia di Varese e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il CCDI 2023-2025 in data 29/12/2023, confermando la validità triennale degli impegni assunti e prevedendo la contrattazione annuale per la ripartizione delle risorse del fondo per il salario accessorio.

Visto l’art. 40, co. 3-ter del D.lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 il quale prevede che: “nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo”.

Visto l’ultimo periodo del comma citato, il quale prevede che anche agli atti unilaterali si applichino le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall’art. 40-bis del medesimo decreto, quali la verifica di compatibilità da parte dell’organo di revisione, la pubblicazione permanente sul sito dell’atto e relativa relazione tecnico-finanziaria, la trasmissione telematica all’Aran e l’invio allo specifico Osservatorio Nazionale costituito presso l’Aran e di cui al CCNL 21 maggio 2018.

Rilevato che nel corso dell’anno 2025 e 2026 si sono succeduti vari incontri tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la Parte Sindacale, senza addivenire alla stipulazione del contratto decentrato di parte economica per l’anno 2025, e nel dettaglio:

- seduta della delegazione trattante del 29/09/2025;
- seduta della delegazione trattante del 16/10/2025;
- seduta della delegazione trattante del 03/11/2025 davanti al Prefetto;

- seduta della delegazione trattante del 17/12/2025;
- seduta della delegazione trattante del 23/12/2025;
- seduta della delegazione trattante del 16/03/2026;
- seduta della delegazione trattante del 01/04/2026.

Dato atto che:

- in data 03/11/2025 la Delegazione trattante di Parte Pubblica e la Parte Sindacale si sono incontrati davanti al Prefetto di Varese per un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 Legge 146/1990, così come modificato dalla Legge 83/2000, per affrontare la mancata chiusura della contrattazione decentrata 2024 e l'avvio della contrattazione decentrata 2025. Ricontrata, tuttavia, l'impossibilità di addivenire ad un accordo, la procedura di conciliazione si è conclusa con esito negativo;
- in data 19/12/2025 è stato sottoscritto l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo del contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 - parte economica anno 2024 - personale delle categorie.

Constatato che:

- in data 27 e 30 marzo le RSU e le OOSS hanno trasmesso due note con cui hanno rappresentato l'indisponibilità a sottoscrivere il contratto integrativo decentrato economico anno 2025;
- all'incontro fissato in data 01/04/2026 avente all'ordine del giorno prevedeva la "Sottoscrizione intesa utilizzo fondo risorse decentrate dei dipendenti delle categorie anno 2025" non si è presentato alcun rappresentante delle OOSS e delle RSU.

Considerato che, l'art. 8, comma 6 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali prevede che, qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 del CCNL, l'Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Considerato altresì che, l'ultimo capoverso del comma 6, dell'art. 8 prevede che il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.lgs. n 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Constatato che, allo stato, come ampiamente evidenziato nel corso delle trattative sindacali, sussistono tutte le condizioni per provvedere con atto unilaterale in via provvisoria, ai sensi della sopracitata norma contrattuale, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, per assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, secondo gli indirizzi presidenziali già richiamati.

Richiamato il contratto decentrato integrativo di questo Ente valido per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 29/12/2023 e il vigente contratto collettivo nazionale degli Enti Locali, triennio 2021 – 2024, sottoscritto in data 23/02/2026.

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunciato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia. In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
- in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
- agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001.

Ribadito che l'interesse pubblico alla sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo è correlato all'esigenza di dare attuazione ad alcuni istituti del CCNL del 16/11/2022.

Dato atto che la giurisprudenza contabile si è espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata (o l'adozione dell'atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce, come detto, titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione (ex plurimis CdC – Sezione controllo per la Puglia – Deliberazione n. 27/2018/PAR; CdC Sezione controllo per il Molise – Deliberazioni n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR), e che solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, l'amministrazione può erogare l'indennità in base al principio della competenza potenziata (c.d. esigibilità).

Richiamato inoltre il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, n. 201 del 29/07/2019, nella parte in cui chiarisce la natura ed i presupposti necessari per adottare l'atto unilaterale, e, per quanto qui rileva, la parte in cui stabilisce che sulle materie oggetto del mancato accordo, "l'Amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili.

Rilevato che le trattative sindacali intercorse nell'anno 2025 e nei primi mesi del 2026 sono giunte ad una situazione di stallo in quanto è stata riscontrata una sostanziale impossibilità di addivenire ad un accordo che riconosca le indennità per specifiche responsabilità ai responsabili dei Centri per l'Impiego dell'Area Lavoro ai sensi dell'art. 29 del CCDI, già attribuite con un formale atto dirigenziale, ma non liquidabili in assenza della determinazione della quota di Fondo da destinare a tale finalità.

Tenuto conto che la mancata sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2025 – Parte Economica anno 2025 del personale delle categorie limita l'utilizzo delle risorse di parte variabile ed impedisce di fatto anche l'erogazione del salario accessorio per la retribuzione della performance.

Ritenuto che la prosecuzione dell'impasse determinerebbe una perdurante impossibilità di dare attuazione a istituti retributivi accessori già programmati e finanziati nel Fondo, con ricadute sulla continuità e sull'efficacia dell'azione amministrativa e sul corretto esercizio delle leve organizzative e gestionali finalizzate all'incentivazione dell'impegno e della qualità della performance del personale.

Dato atto che, sussistono condizioni di stagnazione contrattuale delle trattative e permane l'esigenza di funzionalità degli uffici al fine di dare riscontro alla necessità imprescindibile di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa.

Ritenuto:

- che ricorrono in modo concorrente tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa primaria e contrattuale per l'adozione dell'atto unilaterale:
 1. mancata intesa nonostante plurimi incontri e tentativo di conciliazione concluso negativamente;
 2. decorso ampio dei termini minimi delle sessioni negoziali previsti dal CCNL;
 3. pregiudizio oggettivo al buon andamento e alla funzionalità amministrativa, per l'impossibilità di finalizzare l'iter contabile-amministrativo del fondo (riparto/utilizzo) e procedere alle erogazioni accessorie secondo legge e principi contabili;
 4. necessità di garantire continuità e regolarità amministrativa, evitando ulteriori ritardi nella gestione del trattamento accessorio, con possibile incremento del rischio di contenzioso e disallineamenti applicativi rispetto alle previsioni CCNL/CCDI e agli indirizzi dell'Ente.
- che l'atto unilaterale, per sua natura, è provvisorio e transitorio e deve essere accompagnato dall'impegno dell'Amministrazione a proseguire le trattative e a riattivare periodicamente il confronto secondo correttezza e buona fede, come evidenziato anche dalla Funzione Pubblica.

Considerato che in data 08/15/2026 è stata sottoscritta dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica l'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo del contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 - parte economica anno 2025 - del personale delle categorie.

Vista la delibera Presidenziale n. 64 del 15/05/2026 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo del CCDI 2023/2025 - parte economica anno 2025 - personale del comparto.

SI SOTTOSCRIVE

il presente atto che disciplina, in via unilaterale e provvisoria, la ripartizione e l'utilizzo del Fondo per il salario accessorio anno 2025 del personale del Comparto Funzioni Locali – Aree, in sostituzione del mancato accordo sul CCDI 2023-2025 – Parte Economica anno 2025.

Ripartizione del fondo per il salario accessorio 2025

Il Fondo per le risorse decentrate anno 2025, costituito con determinazione n. 1689 del 17/09/2025 e adeguato ai sensi del D.L. 34/2019, art. 33, c. 2 con determinazione n. 2499 del 19/12/2025, certificato dal Collegio di Revisione con verbale n. 23 del 12/12/2025, ammonta complessivamente a:
 € 2.250.400,67.

Il Fondo è ripartito come segue, in applicazione del CCDI normativo 2023-2025:

a. risorse per il finanziamento di indennità fisse e ricorrenti previste nel CCDI normativo:

3A	Art.4, comma 3 CCNL 16.7.1996: "specifica indennità" che compete al personale inquadrato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B1	1.252,86
4A	Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava	1.549,37
5A	Il pagamento delle indennità di turno	22.313,25
6A	Il pagamento delle indennità condizioni di lavoro: rischio	1.342,68
7A	Il pagamento delle indennità di reperibilità	35.690,41
8A	Il pagamento delle indennità condizioni di lavoro: agente contabile	298,93
9A	Il pagamento delle indennità di orario notturno, festivo e notturno-festivo	4.316,88
12A	Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto	175.187,03
14A	Indennità di servizio esterno: VIG Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 - Euro 15,00	13.552,50

b. risorse destinate alle indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022 – art. 29 CCDI 29/12/2022):

16A	Compiti che comportano specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ	27.500,00
-----	--	-----------

c. risorse per il finanziamento di differenziali stipendiali:

17A	Valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale" dopo nuovo sistema di classificazione	696.367,79
-----	--	------------

Totale impieghi stabili: € 979.371,70

d. risorse per il finanziamento di specifiche disposizioni di legge:

2B	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio	3.674,11
3B	Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (Es. Istat, Avvocatura, Incentivi tecnici)	365.196,68

e. attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale (art. 80 CCNL 16/11/2022 – Art. 8 CCDI)

5B	a) premi correlati alla performance organizzativa e b) premi correlati alla performance individuale	902.158,18
-----------	--	------------

Totale impieghi variabili: € 1.271.028,97

In relazione all'utilizzo del fondo delle risorse accessorie per l'erogazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, si richiama la metodologia di valutazione delle performance della Provincia di Varese adottata con deliberazioni presidenziali nn. 4/2022 e 10/2022.

Alle medesime deliberazioni si fa, altresì, riferimento per quanto riguarda l'erogazione della retribuzione di risultato per gli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Il presente atto:

- ha natura provvisoria e transitoria;
- è limitato all'anno 2025;
- non sostituisce la contrattazione integrativa, che sarà riattivata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Per la Provincia di Varese

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Dott. Raffaele Buonanato _____

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.